

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA

DECISIONE N. 3/2016 DI PIETRO Osvaldo

Vista la denuncia del 29.06.2016 presentata dal sig. **PETRILLO Giovanni** (tessera n. 440842), Commissario di Campo, nei confronti del Sig. **DI PIETRO Osvaldo** (tessera n. 366203 CAT. A) appartenente alla Società Bocciofila Casalgrandese di Reggio Emilia, per comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti del commissario di campo, sig. Petrillo Giovanni in occasione della fase eliminatoria della manifestazione denominata "3° Trofeo Tabaccheria Dogana" del 28.06.2016 organizzata dalla soc. Formiginese (MO). In particolare il Sig. Di Pietro ha profferito nei confronti del commissario di campo, Petrillo Giovanni, a voce alta e davanti ad una platea di persone numerosa le seguenti parole: "Va a cagare! Va a cagare!". Espletate le necessarie indagini, preso atto della lettera di scuse pervenuta da parte del denunciato e della società di appartenenza, considerato che le testimonianze e la documentazione in atti confermano e provano inequivocabilmente ed incontrovertibilmente la responsabilità del giocatore Di Pietro Osvaldo per violazione dell'art. 61 comma 3 lettere D del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.B., tenuto conto dell'assenza di precedenti sanzioni dell' atleta denunciato, il GST ritiene di giustizia ai sensi dell'art. 61 comma 5 lettera B del R.G.D. FIB comminare al Sig. **DI PIETRO Osvaldo** la sanzione minima prevista della **squalifica di mesi 1 dal 12/09/16 al 11/10/16**, trattandosi di prima infrazione ed ai sensi dell'art. 61 comma 7 lett. B alla Società Affiliata Casalgrandese di Reggio Emilia la multa di € 150,00 .

Modena, li 09 settembre 2016

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Avv. Celestino Salami